



COMUNE DI POVE DEL GRAPPA
“Conca degli Olivi”

PROVINCIA DI VICENZA

Piano triennale di prevenzione della corruzione
Art. 1 comma 8 Legge 6 novembre 2012, n. 190

(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 29.04.2013)

Aggiornamento periodo 2014-2016

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____

ART. 1 **Premessa**

In attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110, la Legge 6 novembre 2012, n. 190 emana disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e individua, in ambito nazionale, l'Autorità nazionale anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere in modo coordinato, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

La Regione Veneto con legge n. 48 del 28 dicembre 2012 ha emanato misure per la attuazione coordinata delle politiche regionali favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile.

Ai sensi dell'art. 1 comma 59 della citata Legge 190/2012 le disposizioni di prevenzione della corruzione, di diretta attuazione del principio di imparzialità di cui all'*articolo 97 della Costituzione*, sono applicate in tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni.

La Autorità nazionale anticorruzione veniva individuata nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), di cui all'*articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150*, e successive modificazioni.

Alla CIVIT era rimessa la approvazione del Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica di intesa con il Comitato Interministeriale composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro della Giustizia dal Ministro dell'interno e dal Ministro della pubblica amministrazione.

Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della citata Legge 190.2012 (28 novembre 2012), attraverso intese in sede di Conferenza unificata di cui all'*articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, si sarebbero definiti gli adempimenti, con l'indicazione dei relativi termini, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni della presente legge, con particolare riguardo:

a) alla definizione, da parte di ciascuna amministrazione, del piano triennale di prevenzione della corruzione, a partire da quello relativo agli anni 2013-2015, e alla sua trasmissione alla regione interessata e al Dipartimento della funzione pubblica;

b) all'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, di norme regolamentari relative all'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici di cui all'*articolo 53, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, introdotto dal comma 42, lettera a), del presente articolo, ferma restando la disposizione del comma 4 dello stesso *articolo 53*;

c) all'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, del codice di comportamento di cui all'*articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, come sostituito dal comma 44 del presente articolo.

L'art. 1 comma 8 della Legge n.190 /2012 ha previsto che l'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile della prevenzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotti il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica. La norma precisa altresì che l'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione .

L'art. 1 del decreto legge 18.10.2012 , n. 179 ha differito, in sede di prima applicazione, il termine dal 31 gennaio al 31 marzo 2013.

Ai sensi dell'art.42 del Testo Unico delle leggi sulle autonomie locali il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo;

Negli enti locali il responsabile della prevenzione della corruzione è il segretario comunale, salva diversa e motivata determinazione.

A tal proposito la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 25.01.2013 chiarisce le caratteristiche e le incompatibilità del responsabile della prevenzione precisando che la ratio della scelta del Legislatore è stata quella di considerare la funzione di responsabile della prevenzione come “naturalmente integrativa” della competenza generale spettante per legge al segretario. Che secondo l'art. 97 del D.Lgs. n. 267 del 2000 svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi , allo statuto ed ai regolamenti.

Il piano triennale di prevenzione della corruzione, del Comune è stato adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 29/04/2013 esecutiva ai sensi di legge ed è stato trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica, e tramite posta certificata alla Regione Veneto ed alla Prefettura di Vicenza .

Al fine del rispetto del termine di cui all'art. 1 comma 8 della Legge n. 190/2012 il piano di prevenzione del Comune recepisce dinamicamente:

- le strategie, le norme e i modelli standard che successivamente verranno definiti con il DPCM indicato all'art. 1, co. IV, legge 190 del 2012;
- le linee guida contenute nel piano nazionale anticorruzione;

Il presente piano della prevenzione della corruzione in applicazione del comma 5 dell'art. 1 della citata Legge 6 novembre 2012 , n. 190:

- a) individua le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16, della citata Legge 190.2012 nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;
- b) prevede, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- c) prevede, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del responsabile della prevenzione chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;

- d) monitora il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- e) monitora i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;
- f) individua specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

In tal senso il piano fornisce il diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e di illegalità e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;

- indica le procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione e la Regione Veneto ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 28.12.2012, n. 48 i dipendenti chiamati a operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari.

Il Piano nazionale anticorruzione (P.N.A.) è stato approvato dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche - Autorità nazionale anticorruzione con deliberazione n. 72 dell'11 settembre 2013 .

Sono destinatarie del P.N.A. tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.Gli indirizzi contenuti nel P.N.A. hanno come destinatari anche le regioni, gli enti del S.S.N., gli enti locali e gli enti ad essi collegati.

Secondo quanto specificato nella citata deliberazione n. 72/2013 della CIVIT il concetto di corruzione che viene preso a riferimento nel presente documento ha un'accezione ampia ed è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo

I principali strumenti previsti dalla normativa per la prevenzione nella P.A. oltre all'elaborazione del P.N.A., sono:

- ***adozione dei P.T.P.C.***
- ***adempimenti di trasparenza***
- ***codici di comportamento***
- ***rotazione del personale***
- ***obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse***
- ***disciplina specifica in materia di svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali***
- ***disciplina specifica in materia di conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti (pantouflage – revolving doors)***

- ***incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali***
- ***disciplina specifica in materia di formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione***
- ***disciplina specifica in materia di attività successiva alla cessazione del***

rapporto di lavoro (pantouflage – revolving doors)

- **disciplina specifica in materia di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower)**
- **formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche attinenti alla prevenzione della corruzione.**

L'assetto normativo in materia di prevenzione della corruzione è poi completato con il contenuto dei decreti attuativi:

◆ **Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190, approvato con il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;**

◆ **Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell'art. 1 della l. n. 190 del 2012, decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;**

◆ **Disposizioni in materia di inconfirmità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;**

◆ **Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 in attuazione dell'art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001, come sostituito dalla l. n. 190.**

Il Piano Triennale di prevenzione dalla corruzione (P.T.P.C.) del Comune di Cassola è stato adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 21 marzo 2013, su proposta del segretario generale redatta in base alle indicazioni contenute nella legge 6 novembre 2012, n. 190; l'aggiornamento viene predisposto dal segretario comunale sentiti i responsabili del servizio del Comune di cassola e i componenti dell'Organismo Indipendente di valutazione –OIV appositamente interpellati

Con la legge 30 ottobre 2013 n. 125 di conversione del conversione del decreto legge 31.08.2013 la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche - Autorità nazionale anticorruzione ha assunto la denominazione di Autorità nazionale anticorruzione per la valutazione, la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.AC .)

ART. 2

Settori e le attività particolarmente esposti al rischio corruzione (art. 1 comma 9 lettera a) L. 190.2012)

1.L'art. 1 comma 9, lettera a) prevede che il piano provveda ad individuare le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2.Le attività di cui all'art. 1 comma 16 della Legge 190.2012 riguardano procedimenti di:

- a) autorizzazione o concessione;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché

- attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009

Secondo il Piano nazionale anticorruzione (P.N.A.) (allegato 2) sono obbligatorie le seguenti AREE DI RISCHIO

A) Area: acquisizione e progressione del personale

1. Reclutamento
2. Progressioni di carriera
3. Conferimento di incarichi di collaborazione

B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture

1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento
2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
3. Requisiti di qualificazione
4. Requisiti di aggiudicazione
5. Valutazione delle offerte
6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
7. Procedure negoziate
8. Affidamenti diretti
9. Revoca del bando
10. Redazione del cronoprogramma
11. Varianti in corso di esecuzione del contratto
12. Subappalto
13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto

D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto

A queste si aggiungono come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività già ricomprese nel piano adottato dal Comune :

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri,

Il piano le individua, per quanto di competenza del comune, come ulteriori attività, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione.

Le attività di cui ai commi 2 e 3 potranno essere integrate, secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 8 della legge 190/2011, raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Per la valutazione del rischio le fasi principali da seguire si applicano le procedure di cui all'allegato al P.N.A.

ART. 3

Meccanismi di formazione, idonei a prevenire il rischio di corruzione (art. 1 comma 9 lettera b) L. 190.2012)

1. La Giunta Comunale adotta il piano annuale di formazione del personale impegnato in attività a rischio di corruzione indicando le materie oggetto di formazione corrispondenti alle attività indicate all'art. 2 del presente regolamento, sui temi della legalità e dell'etica in collaborazione con la Regione Veneto (art. 8 comma 2 ° L.R. 48/2012) e ove possibile, mediante corsi della Scuola superiore della pubblica amministrazione o della SSPAL Scuola superiore delle Autonomie locali . La individuazione dei docenti deve essere effettuata preferibilmente con personale non in servizio presso il Comune e che abbia svolto attività in pubbliche amministrazioni nelle materie/attività a rischio di corruzione.

2. Il Responsabile della prevenzione individua ogni anno a rotazione i dipendenti, i funzionari, i dirigenti che svolgono attività nell'ambito delle materie sopra citate e che hanno l'obbligo di frequentare i corsi di formazione .

3. Il Responsabile della prevenzione verifica preliminarmente il grado di informazione e di conoscenza dei dipendenti nelle materie/attività a rischio e stabilisce le metodologie formative: le attività formative devono essere distinte in processi di formazione "base" e di formazione "continua" per aggiornamenti, azioni di controllo durante l'espletamento delle attività a rischio di corruzione; effettua un monitoraggio sistematico della formazione e dei risultati acquisiti.

4. Il bilancio di previsione annuale prevede, in sede di approvazione oppure in sede di variazione o mediante appositi stanziamenti nel P.E.G.,(Piano Esecutivo di Gestione) gli opportuni interventi di spesa finalizzati a garantire la formazione. Va assicurata almeno una giornata di formazione per ciascun Servizio/ Settore

ART. 3 bis

Codice di comportamento

L'art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001, ha assegnato al Governo il compito di definire un Codice di comportamento dei pubblici dipendenti "al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.". In attuazione della delega il Governo ha approvato il d.P.R. n. 62 del 2013, recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Lo strumento dei codici di comportamento è una misura di prevenzione fondamentale in quanto le norme in essi contenute regolano in senso legale ed eticamente corretto il comportamento dei dipendenti e, per tal via, indirizzano l'azione amministrativa.

Il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni è stato emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2013 è stato trasmesso ai dipendenti del Comune di Cassola e pubblicato nel sito web del Comune

Il Codice prevede l'estensione degli obblighi di condotta anche nei confronti di tutti i collaboratori dell'amministrazione, dei titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità, nonché nei confronti di collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice.

L'articolo 54 del D.Lgs. 30-3-2001 n. 165 stabilisce che la violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare.

Il codice di disciplina dei dipendenti degli enti locali è definito dagli artt. 3 e seguenti del CCNL Regioni -Autonomie Locali dell'11 aprile 2008;

Presso il Comune di Cassola l'Ufficio procedimenti disciplinari (UPD) istituito con deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 24 marzo 1997, opera nell'ambito dell'Ufficio Personale presso il Servizio Economico Finanziario

In applicazione dell'art. 54 che demanda a ciascuna pubblica amministrazione il compito di definire, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione - OIV, un proprio codice di comportamento che integra e specifica il codice di comportamento approvato dal Governo (è stato approvato) è in corso di definizione un codice di comportamento relativo al personale dipendente dal comune.

ART. 4

I meccanismi di attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il rischio di corruzione (art. 1 comma 9 lettera b) L. 190.2012)

1. Per le attività indicate all'art. 2 del presente regolamento, sono individuate le seguenti regole di legalità o integrità, che fanno parte integrante e sostanziale del presente piano della prevenzione della corruzione:

-Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 giugno 2013, n. 129 e sul sito istituzionale web del Comune di Cassola.

-Codice disciplinare di cui al Contratto Collettivo Nazionale del personale del comparto Regioni Autonomie Locali dell'11 aprile 2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

-Codice antimafia e delle misure di prevenzione approvato con Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159

-Protocollo di legalità sottoscritto dalle Prefetture del veneto , dalla Regione veneto dall'URPV, dall'Anci Veneto;

La pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, nel sito internet del Comune, costituisce il metodo fondamentale per il controllo, da parte del cittadino e/o utente, delle decisioni nelle materie a rischio di corruzione disciplinate dal presente piano.

Per il personale dirigenziale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione, la durata dell'incarico deve essere fissata al limite minimo legale;

per il personale non dirigenziale, la durata di permanenza nel settore deve essere prefissata secondo criteri di ragionevolezza, tenuto conto anche delle esigenze organizzative;

l'amministrazione ha il potere di mutare il profilo professionale di inquadramento del dipendente, nell'ambito delle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area o qualifica di appartenenza;

2.1 Responsabili del servizio (individuati come dirigenti nel presente piano) dovranno :

- effettuare, secondo quanto previsto nelle linee di indirizzo emanate dalla Civit, la rotazione di funzionari ed impiegati impegnati nelle attività particolarmente esposte alla corruzione; la rotazione non si applica per le figure infungibili; sono dichiarate infungibili i profili professionali nei quali è previsto il possesso di diplomi o lauree possedute da una sola unità lavorativa.

-attuare, in conformità al regolamento comunale dei controlli interni ed al regolamento di contabilità comunale , i procedimenti del controllo di gestione, monitorando con la applicazione di indicatori di misurazione dell'efficacia ed efficienza (economicità e produttività) le attività individuate dal presente piano, quali a più alto rischio di corruzione;

3. Il Comune comunica al cittadino, imprenditore, utente che chiede il rilascio del provvedimento autorizzativo, abilitativo, concessorio : il nominativo del responsabile del procedimento, il termine entro il quale sarà concluso il procedimento amministrativo, l'email e il sito internet del Comune; nel predetto sito internet del Comune, comunicato ai soggetti sopracitati, sono resi pubblici i dati più rilevanti riguardanti i procedimenti amministrativi delle loro attività e in particolare quelle indicate all'art. 2 del presente regolamento, permettendo di conoscere e verificare gli aspetti tecnici dell'intervento e quelli amministrativi del procedimento volto al rilascio del provvedimento.

4. Ai sensi dell'art. 1 comma 9 lettera e) della Legge 190/2012 tutti i cittadini e gli imprenditori che si rivolgono al Comune per ottenere un provvedimento o un atto da cui derivano vantaggi economici, indicano eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione comunale .

5. Il Responsabile del servizio prevenzione verifica periodicamente la corretta esecuzione dei regolamenti, protocolli e procedimenti disciplinanti le decisioni nelle aree di attività di cui all'art. 2) del presente piano .

In ogni caso il controllo avviene con le modalità e la tempistica previsti nel controllo di regolarità amministrativa successivo di cui al vigente regolamento comunale sui controlli interni, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 6 del 21 febbraio 2013.

6.Indipendentemente dai controlli, i dirigenti hanno l'obbligo di informare trimestralmente (aprile – luglio –settembre – gennaio) e in forma succinta il responsabile della prevenzione della vigilanza e della osservanza del piano di prevenzione nei settori di competenza.

ART. 4 bis

Dovere di astensione

Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti

**“Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.”
In sede di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali, secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, la Amministrazione valuta tutti i profili di conflitto di interesse, anche quelli potenziali.**

Si applica il D.lgs. n. 39 del 2013, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico.

ART. 4 ter

Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

In applicazione dell’art. dell’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, i “dipendenti” (dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento nel caso previsto dall’art. 125, commi 8 e 11, del d.lgs. n. 163 del 2006).nel triennio successivo alla cessazione del rapporto con l’amministrazione, qualunque sia la causa di cessazione (e quindi anche in caso di collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione),non possono avere alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato con i soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi.

ART. 4 quater

Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali

L’Amministrazione applica l’art. 35 bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, in relazione alla condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive

ART. 5

Gli obblighi di trasparenza

(art. 1 comma 9 lettera f) Legge 190/2012)

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 15 della Legge 190/2012 il Comune riconosce che la trasparenza dell'attività amministrativa, costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'*articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione*, secondo quanto previsto all'*articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150*.

2. La trasparenza è assicurata mediante la pubblicazione, nel sito web del Comune e mediante la trasmissione alla Commissione per la trasparenza e la integrità delle Amministrazioni pubbliche (CIVIT) di cui al comma 2° dell'art. 1 della legge 190/2012, ai sensi del comma 27 dell'art. 1 della legge 190/2012:

- I) delle informazioni relative alle attività indicate all'art. 2 nel presente piano, tra le quali è più elevato il rischio di corruzione;
- II) delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali.
- III) dei bilanci e conti consuntivi, nonché dei costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- IV) delle informazioni sui costi indicate nello schema tipo da adottarsi da parte della Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi ai sensi del comma 15 dell' art. 1 della Legge 190.2012.

3. I documenti e gli atti, in formato cartaceo oppure in formato elettronico, inoltrati dai soggetti interessati al Comune, devono essere trasmessi dagli uffici preposti al protocollo della posta, ai Dirigenti oppure ai Responsabili delle posizioni organizzative oppure ai Responsabili dei procedimenti, esclusivamente ai loro indirizzi di posta elettronica certificata (cosiddetta p.e.c.); la mancata trasmissione della posta in entrata e, ove possibile, in uscita, costituisce elemento di valutazione della responsabilità del dipendente preposto alla trasmissione mediante p.e.c., quale violazione dell'obbligo di trasparenza.

La corrispondenza tra il Comune e gli altri uffici pubblici deve avvenire di norma mediante p.e.c.; la corrispondenza tra il Comune e il cittadino/utente deve avvenire ove possibile mediante p.e.c.;

4. Il presente piano recepisce dinamicamente i DPCM indicati al comma 31° della Legge 190/2012 con cui sono individuate le informazioni rilevanti e le relative modalità di pubblicazione.

5. Il Comune provvede al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio sono consultabili nel sito web del Comune (comma 28 L. 190/2012).

Il Comune rende noto, tramite il proprio sito web istituzionale, gli indirizzi di posta elettronica certificata seguenti:

- b) di ciascun Dirigente;
- c) di ciascun Responsabile di posizione organizzativa;
- d) dei dipendenti destinati ad operare nei settori particolarmente esposti alla corruzione.
- e) dei responsabili unici dei procedimenti;

Agli indirizzi sopra citati il cittadino può rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi dell'articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, e successive modificazioni, e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano.

6. Il Comune, nel rispetto della disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, in materia di procedimento amministrativo, rende accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica di cui all'articolo 65, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, e successive modificazioni, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.

7. Le stazioni appaltanti, con riferimento ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali, in formato digitale standard aperto: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate. Entro il 31 gennaio di ogni anno (31 marzo per il 2013), tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. (art. 1 comma 32 Legge 190/2012).

Con il d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 si rafforza la qualificazione della trasparenza intesa, già con il d.lgs. n. 150 del 2009, come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Emerge dunque con chiarezza che la trasparenza non è da considerare come fine, ma come strumento per avere una amministrazione che operi in maniera eticamente corretta e che persegua obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione, valorizzando l'accountability con i cittadini.

Gli obblighi di trasparenza previsti nel decreto, salvo i casi in cui le disposizioni abbiano previsto specifici termini, divengono efficaci al momento della sua entrata in vigore (20 aprile 2013).

Con deliberazione n. 112 del 28.06.2013 Giunta Comunale ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ha aggiornato il programma per la trasparenza e l'integrità adottato con deliberazione di Giunta Comunale n.32 del 21 marzo 2011 ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

A sensi dell'art. 10 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 il programma costituisce una sezione del Piano di prevenzione della corruzione.

ART. 6

Compiti del responsabile della prevenzione della corruzione (art. 1 comma 8 e 10 Legge n.190/2012)

1. Al Segretario Generale, considerato la rilevanza dei controlli interni attribuitigli dal D.L. 174/2012 e successive modifiche e integrazioni, e dei compiti attribuiti nella qualità di Responsabile della prevenzione e della corruzione, non possono essere conferiti incarichi dirigenziali ai sensi dell'art. 109 del Tuel n. 267/2000, salvo quelli ove è posto un controllo e/o monitoraggio di Enti esterni al Comune, e salvo situazioni temporanee e particolari individuate dal Sindaco nell'interesse dell'Ente Comune e nel rispetto dei principi della Legge 190/2012 .

2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione:

- entro il 15 dicembre di ogni anno, pubblica nel sito web dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo politico dell'amministrazione.
Nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il dirigente responsabile lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce sull'attività. (art. 1 comma 14 Legge 190/2012)
- entro il 31 dicembre di ogni anno propone all'organo di indirizzo politico dell'amministrazione il piano triennale della prevenzione (art. 1 comma 7 Legge 190/2012)
- entro il 28 febbraio di ogni anno cura la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica ed alla Regione Veneto del piano triennale della prevenzione (art. 1 comma 7 Legge 190/2012)
- entro il 28 febbraio di ogni anno invia il rendiconto di attuazione del piano triennale della prevenzione dell'anno di riferimento al controllo dell'Organismo Indipendente di valutazione per le attività di valutazione dei dirigenti;
- individua, previa proposta dei dirigenti competenti, il personale da inserire nei programmi di formazione; (lettera c del comma X);
- propone al Sindaco ove possibile,, entro la fine del mese di dicembre di ogni anno, la rotazione dei responsabili del servizio dei settori particolarmente esposti alla corruzione; la rotazione non si applica per le figure infungibili previste nel presente piano;
- procede con proprio atto (per le attività individuate dal presente piano, quali a più alto rischio di corruzione) alle azioni correttive per l'eliminazione delle criticità; ciò in applicazione del regolamento sui controlli interni, sentiti i responsabili del servizio , con riferimento ai procedimenti del controllo di gestione e in particolare al monitoraggio con la applicazione di indicatori di misurazione dell'efficacia ed efficienza (economicità e produttività)
- propone alla Giunta Comunale, entro due mesi dalla approvazione del piano di prevenzione della corruzione, il piano annuale di formazione, con esclusivo riferimento alle materie inerenti le attività a rischio di corruzione individuate nel presente piano;

ART. 7

Compiti dei dipendenti , dei responsabili del procedimento , dei dirigenti e dell'organismo indipendente di valutazione (art. 1 comma 27 e seguenti Legge n. 190/2012)

1. I dipendenti, i responsabili del procedimento, i dirigenti incaricati dei compiti ex art. 109 tuel 267/200, con riferimento alle rispettive competenze previste dalla legge e dai regolamenti vigenti, debbono astenersi, ai sensi dell'art. 6 bis legge 241/1990, in caso di conflitto di interessi, segnalando tempestivamente ogni situazione di conflitto, anche potenziale. (comma 41)
2. I dipendenti che svolgono le attività a rischio di corruzione, relazionano in forma succinta , con decorrenza dal 1 giugno 2013, semestralmente al dirigente il rispetto dei tempi procedurali e di qualsiasi altra anomalia accertata, indicando, per ciascun procedimento nel quale i termini non sono stati rispettati le motivazioni che giustificano il ritardo. (comma 28)

3. I dirigenti provvedono, con decorrenza dal 1 giugno 2013, mensilmente al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali e alla tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio e delle azioni espletate sono consultabili nel sito web istituzionale del Comune. 8 comma 28)
4. I dirigenti, informano, tempestivamente e senza soluzione di continuità il Responsabile della prevenzione, in merito al mancato rispetto dei tempi procedurali, costituente fondamentale elemento sintomatico del corretto funzionamento e rispetto del piano di prevenzione della corruzione, e di qualsiasi altra anomalia accertata costituente la mancata attuazione del presente piano. Adottando le azioni necessarie per eliminarle oppure propongono al Responsabile della prevenzione, le azioni sopra citate ove non rientrino nella competenza normativa, esclusiva e tassativa dirigenziale;
5. I dipendenti (selezionati dai dirigenti) formati secondo le procedure indicate all'art. 3 del presente regolamento, nel rispetto della disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, in materia di procedimento amministrativo, rendono accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica di cui all'articolo 65, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, e successive modificazioni, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase. (comma 30)
6. I dirigenti effettuano il monitoraggio del diritto l'accesso riconosciuto agli interessati delle informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.
7. I responsabili del procedimento, incaricati provvedono, alla trasmissione della posta in entrata e, ove possibile in uscita, mediante p.e.c.; relazionano contestualmente al dirigente delle eventuali anomalie; le anomalie costituiscono elemento di valutazione della responsabilità del dipendente preposto alla trasmissione in formato p.e.c.; i risultati del monitoraggio sono consultabili nel sito web istituzionale del Comune..
8. I dirigenti, incaricati ai sensi dell'art. 109 tuel 267/2000, previa verifica della professionalità necessaria da possedersi, provvedono, con decorrenza dal 1 giugno 2013, ove se ne ravvisi la necessità, con atto motivato alla rotazione degli incarichi dei dipendenti, compresi i responsabili del procedimento, che svolgono le attività a rischio di corruzione; la rotazione è obbligatoria nella ipotesi di immotivato rispetto del presente piano.(comma 29)
9. I dirigenti, incaricati ai sensi dell'art. 109 tuel 267/2000, entro il mese successivo alla approvazione del piano propongono al Responsabile della prevenzione della corruzione, i dipendenti da inserire nei programmi di formazione di cui al comma 11 della legge 190/2012.
10. Il dirigente della materia delle risorse umane, entro il 30 aprile 2013, comunica al Responsabile della prevenzione della corruzione e all'organismo indipendente di valutazione ~~nucleo di~~ ~~valutazione~~, tutti i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite a persone, interne e/o esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. I dati forniti tramite l'organismo indipendente di valutazione vengono trasmessi al Dipartimento della Funzione Pubblica ed alla Commissione (art. 1 comma 39 e 40 Legge n. 190/2012) completi dei titoli e dei curricula dei soggetti di cui sopra.

11. I dirigenti hanno l'obbligo di inserire nei bandi di gara le regole del Protocollo di legalità sottoscritto dalle Prefetture del veneto , dalla Regione veneto dall'URPV, dall'Anci Veneto ;

12 I dirigenti si assicurano che in congruo periodo prima della scadenza dei contratti aventi per oggetto la fornitura dei beni e servizi e lavori, il responsabile del procedimento provveda alla indicazione delle procedure di selezione secondo le modalità indicate dal dlgs. 163/2006; i dirigenti indicano, entro il mese di febbraio al responsabile della prevenzione della corruzione, le forniture dei beni e servizi da appaltare nei successivi dodici mesi;

13 I dirigente presenta entro il mese di novembre al Responsabile della prevenzione della corruzione, una relazione dettagliata sulle attività poste in merito alla attuazione effettiva delle regole di legalità o integrità indicate nel piano presente nonché i rendiconti sui risultati realizzati, in esecuzione del piano triennale della prevenzione;

ART. 7 bis

Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito

In conformità a quanto richiesto dal Piano Nazionale Anticorruzione il Comune adotta i necessari accorgimenti tecnici affinché trovi attuazione la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di cui all'art. 54 bis del d.lgs. n. 165 del 2001.

La dislocazione degli Uffici e il sistema di distribuzione degli incarichi consente di ottenere le garanzie richieste dal PNA consente l'identificazione e la posizione di organigramma del segnalante (nel caso di segnalazione non anonima) solo in caso di necessità, ossia in presenza delle situazioni legali che rendono indispensabile disvelare l'identità, a soggetti autorizzati che siano in possesso delle specifiche credenziali.

Le segnalazioni sono indirizzate al responsabile della prevenzione e all'U.P.D., che, ricevuta la segnalazione, dovranno assumere le adeguate iniziative a seconda del caso.

ART. 8

Responsabilità

(art. 1 commi 12,13 e14 L. 190/2012)

1. Il responsabile della prevenzione della corruzione risponde nelle ipotesi previste ai sensi dell'art. 1 comma 12, 13, 14, Legge 190/2012.
2. Con riferimento alle rispettive competenze, costituisce elemento di valutazione della responsabilità dei dirigenti, dei responsabili del procedimento, dei dipendenti la mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente piano della prevenzione della corruzione;
3. Ai sensi dell'art. 1 comma 33 della Legge 190/2012 i ritardi degli aggiornamenti dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei responsabili dei servizi ;
4. per le responsabilità derivanti dalla violazione del codice di comportamento, si rinvia all'art. 54 dlgs. 165/2001 (codice di comportamento) – (cfr. comma 44 L. 190/2012); le violazioni gravi e reiterate del codice di comportamento comportano la applicazione dell'art. 55-quater, comma I del dlgs. 165/2001(cfr. comma 44 L. 190/2012).

ART. 9
Recepimento dinamico modifiche legge 190/2012

Le norme del presente regolamento recepiscono dinamicamente:

- le modifiche alla legge 190 del 2012;
- le strategie, le norme e i modelli standard che successivamente verranno definiti con il DPCM indicato all'art. 1, co. IV, legge 190 del 2012;
- le linee guida contenute nel piano nazionale anticorruzione;

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □